Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 131 del 24 maggio 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 24 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 2 SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGE 30 giugno 1956, n. 39.

Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 7 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nell'attuazione delle norme del capo secondo del titolo terzo della legge 27 dicembre 1950, n. 104, i coloni perpetui di godimento precedente al 27 dicembre 1950 avranno diritto alla assegnazione dei terreni che occupano.

Nel caso in cui risultino proprietari di altri terreni, la superficie da assegnare va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti di cui all'art. 38 della predetta legge.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre norme della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

MILAZZO — LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 30 giugno 1956, n. 40.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 7 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi di imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, dall'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, anche per le entrate derivanti dal commercio delle fave secche e della manna.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

LO GIUDICE

LEGGE 30 giugno 1956, n. 41.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, relativo all'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 7 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario in corso, un ulteriore limite trentacinquennale di impegno di L. 175.000.000 annue.

Art. 2.

Alla spesa ricadente nell'anno finanziario in corso autorizzata con la presente legge, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

D'ANGELO — LO GIUDICE

LEGGE 30 giugno 1956, n. 42.

Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 7 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, la Commissione regionale per la cooperazione, composta:

1) dal direttore regionale dell'Assessorato suddetto;

2) dal capo dei servizi per la cooperazione dello stesso Assessorato;

3) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale del bilancio, affari economici;

4) da un rappresentante di ciascuno degli Assessori regionali ai lavori pubblici, agricoltura e foreste, all'industria e commercio, e di quello al quale è affidato il Servizio pesca ed attività marinare; con partecipazione limitata agli affari riguardanti materie, aventi attinenza con attività propria di ogni ramo dell'Assessorato o Servizio sopra indicati affidati ai predetti Assessori;

5) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti di ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuti, da esse designati;

6) da due esperti in materia di cooperazione, per la cui scelta l'Assessore al lavoro e alla previdenza ed assistenza sociale potrà tenere conto, nei limiti di una unità, della eventuale esistenza, nella Regione, di associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento;

7) da un consigliere di ruolo della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo da parte delle associazioni indicate al n. 5 del presente articolo, nel termine congruo loro fissato, la rappresentanza delle associazioni stesse, fino alla designazione, si intende assunta dagli esperti di cui al n. 6, scelti fuori dell'ambito delle associazioni del movimento cooperativo non riconosciuto.

I membri della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale ed elegge nel suo seno il vice presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 2.

La Commissione regionale per la cooperazione esprime il parere:

a) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'Assessorato regionale o eseguiti sotto la sorveglianza del medesimo;

b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dall'Assessore per il lavoro e la previdenza ed assistenza sociale;

c) sulla devoluzione dei patrimoni degli enti cooperativistici iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale, nell'ambito della Regione, nei casi in cui non risulti regolata dallo statuto dell'ente.

La Commissione si riunisce ogni tre mesi e straordinariamente quando se ne presenti la necessità o vi sia richiesta di non meno di un terzo dei suoi membri.

Art. 3.

La Commissione regionale per la cooperazione può, altresì, ove ne sia richiesta, esprimere parere sui progetti di legge di iniziativa governativa e sui regolamenti interessanti il movimento cooperativo regionale.

Art. 4.

Ai membri della Commissione ed al segretario è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalle disposizioni in vigore.

Le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul bilancio della Regione, rubrica Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il decreto legislativo Presidenziale 29 marzo 1951, n. 6.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

NAPOLI — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 30 giugno 1956, n. 43.

Erezione in Milazzo di un monumento a Luigi Rizzo

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 7 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sarà eretto in Milazzo un monumento alla memoria di Luigi Rizzo, eroe di Premuda, duplice medaglia d'oro.

Il Governo della Regione è autorizzato a sostenere la spesa, necessaria, nonchè ad accettare eventuali offerte di enti, comitati o cittadini, destinate allo scopo, rimettendone la gestione alla Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

All'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1 sarà provveduto mediante concorso da indirsi dal Presidente della Regione ed al cui espletamento attenderà una Commissione da esso nominata e presieduta, composta:

1) dall'Assessore alla pubblica istruzione;
2) dall'Assessore ai lavori pubblici;
3) dal sindaco di Milazzo;
4) da un rappresentante dell'attuale Assemblea regionale siciliana, designato dal Presidente della stessa tra i deputati della provincia di Messina;
5) da uno scultore e da un architetto di fama, prescelti su designazioni multiple, rispettivamente, dell'Istituto di belle arti di Roma e della Facoltà di ingegneria di Palermo.

La scelta dell'area sarà demandata all'Amministrazione comunale di Milazzo e dovrà precedere il bando di concorso, il cui risultato sarà reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Art. 3.

Il Governo della Regione è altresì autorizzato a commettere l'opera di un artista di sua fiducia, qualora il concorso di cui all'art. 2 rimarrà deserto, ferma, e quindi sentita, la Commissione ivi prevista.

Art. 4.

Alla spesa a carico della Regione, di cui all'art. 1, in ogni caso non superiore a L. 10.000.000, si farà fronte prelevando i fondi dal capitolo 73 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 6 luglio 1956, n. 44.

Contributo per la costruzione di invasi collinari per irrigazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 14 *luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere a studi e ricerche, anche sperimentali, per la rilevazione delle possibilità di costruzione di laghi collinari per uso irriguo, nonchè per la redazione dei progetti tipo e loro diffusione e per l'assistenza tecnica inerente alla costruzione dei predetti laghi.

Art. 2.

Il contributo previsto per le opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere elevato sino ai due terzi della spesa quando si tratti della costruzione di invasi collinari per irrigazione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 luglio 1956

ALESSI

MILAZZO

LEGGE 30 luglio 1956, n. 45.
Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 30 luglio* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1956, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati alla Presidenza dell'Assemblea regionale il 20 marzo 1956.

Art. 2.

L'esercizio provvisorio è concesso per importi non eccedenti i dodicesimi dei singoli stanziamenti e con effetti dal 1° luglio 1956.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1956

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

DECRETO PRESIDENZIALE 19 aprile 1956, n. 269-A.
Istituzione del Consorzio regionale fra le cooperative di lavoro ausiliarie del traffico « Sicania ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 53 del 21 agosto* 1956)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 45 del 26 giugno 1950, che reca norme circa l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, modificata con legge 8 maggio 1949, n. 285;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 marzo 1951, che istituisce la Commissione regionale della cooperazione;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista la istanza del presidente del Consorzio regionale fra le cooperative di lavoro ausiliarie del traffico « Sicania » con sede in Palermo, in data 2 febbraio 1956, con la quale si chiede la istituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione regionale per la cooperazione, espresso in via d'urgenza nella seduta del 7 febbraio 1956, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale n. 6 del 29 marzo 1951 ed in riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' costituito il Consorzio regionale fra le cooperative di lavoro ausiliarie del traffico « Sicania », con sede a Palermo, ed è approvato il relativo statuto, composto di n. 29 articoli, che, visto e firmato dall'Assessore regionale proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 19 aprile 1956

ALESSI

NAPOLI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 31 luglio 1956. *Registro n.* 1, *foglio n.* 6.

LEGGE 13 settembre 1956, n. 46.
Applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 61 del 15 settembre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, dei Comuni e degli Enti pubblici, esclusi quelli che sono oggetto del regime giuridico stabilito dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, anche se gravati di usi civici sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono compresi nelle disposizioni contenute nella presente legge anche i terreni soggetti a vincoli idrogeologici.

L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluta all'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

I terreni di cui al precedente art. 1 sono assegnati in enfiteusi perpetua ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano, purchè iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

I terreni residui sono assegnati ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano.

Ove, ad assegnazione avvenuta, gli assegnatari risultino proprietari di terre per estensione maggiore di quella massima prevista dall'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, l'assegnazione va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti di cui al citato art. 38.

Qualora, dopo l'assegnazione di cui ai precedenti comma, residuino ancora dei terreni, questi sono assegnati ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 3.

Le assegnazioni di cui all'articolo precedente vengono fatte per sorteggio in base alle norme in vigore in materia di riforma agraria.

La facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, va particolarmente esercitata al fine di consentire la permanenza dei coltivatori nei lotti da loro migliorati.

Art. 4.

Gli enti ai quali si riferisce la presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco particolareggiato dei terreni di loro pertinenza, compresi quelli per i quali, pur avendo regolari titoli di attribuzione non abbiano ancora conseguito il possesso.

In tale denunzia devono essere compresi anche i terreni di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, gli enti di cui all'art. 1 possono richiedere all'Assessore all'agricoltura e alle foreste di escludere dalla applicazione della presente legge:

a) i terreni in atto destinati ad attività scientifiche, ad istruzione agricola o professionale, sperimentazione agraria, ad educazione, rieducazione, prevenzione o cura, nei limiti delle necessità che ne determinano la particolare destinazione;

b) quelli necessari alla tutela di interessi storici ed artistici;

c) quelli che rientrano in una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) quelli che i Comuni dichiarino di voler riservare ad immediata utilizzazione per fini urbanistici o a verde pubblico; tale esclusione è accordata di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 6.

Il canone enfiteutico per le concessioni indicate nella presente legge è stabilito in natura o con ragguaglio annuale ad una quantità di prodotti.

Il relativo ammontare è fissato dall'ispettore provinciale dell'agricoltura sentita la Commissione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per i quali sarà provveduto a parte.

Art. 8.

Gli atti di trasferimento o di concessione compiuti in data successiva a quella di approvazione della presente legge sono nulli.

Le assegnazioni di cui alla presente legge devono essere effettuate entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso detto termine l'Assessore all'agricoltura si sostituisce all'inadempiente.

Art. 9.

Agli eventuali diritti sui terreni assegnati in enfiteusi sono applicabili, in quanto non incompatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

I diritti reali di godimento e di garanzia, compresi gli usi civici, si trasferiscono sul canone.

Art. 10.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può autorizzare che l'estensione massima dei lotti, prevista dal secondo comma dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, venga superata quando trattasi di terreni la cui utilizzazione può essere soltanto destinata a pascolo o a coltivazioni connesse con l'ordinamento pastorizio.

Art. 11.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modifiche, in quanto non incompatibili.

Art. 12.

Agli eventuali maggiori oneri per far fronte alle spese occorrenti alla attuazione degli interventi alla assistenza tecnica e alla vigilanza per l'applicazione della presente legge, sarà provveduto a carico del bilancio della Regione entro i limiti che saranno disposti per ciascun esercizio con la legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire cinque milioni utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione per l'esercizio 1955-56.

Entro i limiti e con le modalità previsti dall'art. 53 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sarà provveduto alle norme di attuazione, non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 settembre 1956

ALESSI

MILAZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 13 settembre 1956, n. 47.
Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 61 del 15 settembre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Gli impiegati e salariati dipendenti dalla Regione siciliana hanno la facoltà di contrarre prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti al netto da ritenute e per periodi di cinque o dieci anni, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono contrarre i prestiti di cui all'articolo precedente i dipendenti in attività di servizio, i quali abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza di cui all'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di cui al precedente comma è ridotto a due anni per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra.

Art. 3.

I dipendenti cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, meno di dieci anni, non possono contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

Non possono contrarre prestiti:

a) coloro che non comprovino, ai sensi del regolamento, di avere sana costituzione fisica;

b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e i salariati che abbiano compiuto sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva.

Art. 4.

Sono ammessi a concedere i prestiti di cui all'art. 1, i seguenti Istituti:

1) Banco di Sicilia;

2) Cassa di risparmio V. E. per le Provincie siciliane.

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario, vengono stipulati tra gli impiegati o salariati e i suddetti Istituti mediante contratti per iscritto nelle forme e con le modalità indicate dal regolamento; i contratti si perfezionano con la approvazione dell'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito.

Art. 5.

Gli Istituti autorizzati sono garantiti contro i rischi di perdite per i prestiti di cui all'art. 1, dall'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Gli Istituti autorizzati danno comunicazione, per raccomandata alle Amministrazioni dalle quali i mutuatari dipendono, dei mutui concessi da estinguersi mediante cessione di quote di stipendio o salario.

Le cessioni hanno effetto, rispetto a dette Amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del Codice civile.

Art. 7.

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'Istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 8.

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso preventivamente concordato, anno per anno, dall'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito con gli Istituti di cui all'art. 4; tale tasso non può comunque essere superiore a quello stabilito per i prestiti concessi dallo Stato ai propri dipendenti. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.

Il rimborso del prestito avrà inizio dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito stesso è somministrato.

Art. 9.

I prestiti di cui all'art. 1 possono essere estinti anticipatamente o rinnovati, nei casi e con le modalità di cui al regolamento.

Art. 10.

Qualora il dipendente, in conseguenza della cessazione dal servizio, percepisca, oltre al trattamento di cui al precedente comma una somma una volta tanto dall'Amministrazione da cui dipende, questa ultima può stabilire che tale somma sia ritenuta in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione o per sovvenzione.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale, per il recupero dei suoi crediti in conseguenza della garanzia di cui al precedente articolo 5 può avvalersi della procedura stabilita per la riscossione delle entrate di spettanza della Regione siciliana, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili o incedibili da leggi speciali e salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

Art. 12.

La morte o l'invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, dell'impiegato o salariato estingue ogni obbligazione verso l'Amministrazione regionale alla quale compete l'onere del rimborso del residuo debito nei confronti dell'Istituto che ha concesso il prestito.

Art. 13.

Sono estese ai prestiti di cui all'art. 1 le agevolazioni fiscali previste dall'art. 47 e dall'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto applicabili.

Art. 14.

Salve le eccezioni stabilite nella presente legge e relativo regolamento, gli stipendi, salari, indennità ed emolumenti di qualsiasi specie, le pensioni, indennità che tengono luogo di pensione ed altri assegni di quiescenza, che la Regione corrisponde ai propri impiegati, salariati e pensionati, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti, non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti.

Art. 15.

Le somme di cui all'articolo precedente possono essere sequestrate e pignorate nei casi e limiti seguenti:

1) nella misura di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) nella misura di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso la Regione, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

3) nella misura di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alla Regione, alle Provincie e ai Comuni, facenti carico fino dalla loro origine all'impiegato o salariato.

Nell'ipotesi di simultaneo concorso della causa di cui ai numeri 2) e 3), il sequestro o il pignoramento non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1), non possono estendersi oltre la metà delle somme di cui all'articolo precedente.

Per i dipendenti della Regione siciliana il sequestro o il pignoramento delle suddette somme si esegue presso l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito.

Art. 16.

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione di cui all'art. 1 non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario al netto da ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

Quando preesista la cessione, i sequestri o i pignoramenti non possono colpire se non la differenza tra la metà dello stipendio o salario al netto da ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'articolo precedente.

Art. 17.

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito di cui all'art. 1.

Sono nulle altresì le procure e le deleghe a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del prestito.

Norme finali e transitorie.

Art. 18.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Nelle more, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, per i casi di comprovata urgenza e necessità, potrà autorizzare la concessione dei prestiti, fissando, di volta in volta, le necessarie norme di esecuzione.

Art. 20.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge, prelevando le somme occorrenti dal capitolo n. 73 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 settembre 1956.

ALESSI

LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 8 ottobre 1956, n. 48.
Agevolazioni per le imprese zolfifere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 16 *ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata a concedere alle imprese minerarie zolfifere, esercenti in Sicilia, mutui occorrenti per completare il fabbisogno necessario per il pagamento regolare delle retribuzioni alle maestranze ed a tutti i dipendenti delle stesse imprese minerarie.

Detti mutui non possono eccedere l'ammontare massimo di L. 10.000 per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, durante il periodo aprile-dicembre 1956, per le imprese minerarie le cui miniere sono dichiarate sistemabili e per il periodo aprile 1956-dicembre 1957 per le imprese minerarie le cui miniere sono dichiarate ammodernabili ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni.

Le erogazioni debbono essere fatte in relazione al fabbisogno mensile necessario, su richiesta dell'impresa interessata, a termini del successivo art. 6. Con il primo pagamento sarà corrisposto il fabbisogno come sopra determinato relativo ai mesi precedenti.

I titolari dei permessi di ricerca, che, per ragioni connesse con le caratteristiche tecniche dell'impresa, svolgono lavori produttivi, possono essere ammessi ai mutui previsti in favore delle imprese ammodernabili purchè riconosciuti in possesso di adeguata capacità tecnica ed in attività di esercizio al 30 giugno 1956.

Detti mutui hanno una durata massima di tre anni.

Art. 2.

Nel mese di gennaio 1957, in quello di luglio 1957 ed in quello di gennaio 1958, per i pagamenti rispettivamente effettuati nei periodi sino al 31 dicembre 1956, sino al 30 giugno 1957 e sino al 31 dicembre 1957, la Sezione di credito minerario provvede a stipulare il contratto definitivo di mutuo per il complessivo importo effettivamente corrisposto a ciascuna impresa, e richiede all'Amministrazione regionale il pagamento degli interessi calcolati a tale data, allo stesso tasso del mutuo, sulle singole somministrazioni effettuate.

Art. 3.

I mutui di cui alla presente legge sono ammortizzabili in cinque anni, a decorrere dall'inizio del semestre solare successivo a quello in cui ha luogo la prima erogazione relativa al semestre precedente, con quote in conto capitale, variabili in ragione del dieci per cento sull'intero importo del prestito per il primo anno e del 15, 20, 25 e 30 % per i rispettivi quattro anni successivi.

I mutui concessi ai titolari dei permessi di ricerca hanno una durata di tre anni e vanno ammortizzati con quote in conto capitale variabili in ragione del 20 per cento sull'intero importo dei prestiti per il primo anno, del 35 e del 45 per cento rispettivamente per il secondo e il terzo anno.

L'interesse dovuto al Banco è calcolato annualmente sul residuo debito alla fine dell'anno precedente .

Art. 4.

I mutui di cui alla presente legge sono garantiti con la fidejussione della Regione, previa accensione di ipoteca nel grado possibile sulla miniera e sue pertinenze ovvero previa cessione, da parte delle imprese, di una quota parte della propria produzione in proporzione alle rate di ammortamento dei rispettivi mutui.

La concessione dei mutui è autorizzata per ogni singola impresa con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio di concerto con quello per il bilancio, da registrarsi alla Corte dei conti. L'autorizzazione è accordata alla condizione che sulle somme mutuate per le finalità di cui alla presente legge, il Banco di Sicilia rinunzi ad ogni eventuale diritto di compensazione.

Gl'interessi sui singoli mutui, calcolati secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale accerta presso le singole imprese minerarie il fabbisogno preventivo, prima, e quello effettivo mensile, poi, delle somme occorrenti per conseguire gli scopi di cui alla presente legge.

L'Assessore per l'industria ed il commercio autorizzerà mensilmente la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, a consentire, in favore delle singole imprese minerarie zolfifere ammesse a beneficiare dei mutui previsti dalla presente legge, acconti sotto forma di prestiti che saranno regolati all'atto della stipula del contratto definitivo di mutuo di cui all'art. 2.

Art. 6.

Le istanze, da rivolgersi all'Amministrazione dell'industria e del commercio, per essere ammesse al beneficio della presente legge, devono indicare la produzione mensile media della miniera ed il relativo presunto ricavo, il numero dei lavoratori dipendenti addetti stabilmente alla miniera, l'importo della loro retribuzione e le spese generali mensili, in maniera di poter determinare l'effettivo fabbisogno per i periodi aprile-dicembre 1956, o aprile 1956, dicembre 1957.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, sentiti i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori dell'azienda, al controllo dei dati indicati ai sensi dell'articolo precedente e dell'effettiva destinazione dell'ammontare del mutuo concesso per il saldo delle retribuzioni dovute alle maestranze ed al personale dipendente a norma di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla immediata decadenza dai benefici concessi dalla presente legge, salvi gli effetti della fidejussione regionale, limitatamente alla parte del mutuo fino a quel momento erogata.

Art. 8.

L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione da lui presieduta e composta da tecnici esperti, studiosi e rappresentanti di categoria, cui è affidato il compito:

a) di accertare le effettive condizioni economiche e finanziarie delle imprese zolfifere;

b) di studiare ed indicare i mezzi più idonei per la conversione delle imprese non sane;

c) di formulare un piano tecnico-finanziario per la trasformazione e l'utilizzazione del prodotto zolfifero nel settore dell'agricoltura ed in quello dell'industria, con particolare riferimento alla utilizzazione dello zolfo come materia prima dell'industria chimica.

Con il decreto di nomina è fissata la remunerazione forfettaria dei componenti della Commissione anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni in vigore.

A tale fine è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.

La Commissione dovrà concludere i suoi lavori infra quattro mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la ulteriore spesa di L. 714.000.000 da iscrivere per L. 113.000.000 nel bilancio per l'anno finanziario 1956-57, e per L. 199.400.000, L. 157.800.000, L. 125.800.000, L. 84.400.000 e L. 33.600.000, nei bilanci per gli anni finanziari dal 1957-58 al 1961-62, rispettivamente.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1956-57, autorizzata con la presente legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al capitolo 34 del bilancio per l'anno finanziario medesimo.

Art. 10.

L'art. 3 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per i mutui previsti dall'articolo precedente la Regione assume a proprio carico l'intera quota interessi relativa alle singole rate di ammortamento dei mutui medesimi ».

Art. 11.

La durata e le modalità tutte dei mutui di cui alla presente legge sono estese ai prestiti straordinari concessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19.

Gli interessi di detti prestiti sono per intero a carico dell'Amministrazione regionale per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

L'art. 16 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.975.000.000 da iscrivere:

per 140.000.000 nell'esercizio 1959-60;
per 210.000.000 nell'esercizio 1960-61;
per 295.000.000 nell'esercizio 1961-62;
per 280.000.000 nell'esercizio 1962-63;
per 250.000.000 nell'esercizio 1963-64;
per 210.000.000 nell'esercizio 1964-65;
per 180.000.000 nell'esercizio 1965-66;
per 155.000.000 nell'esercizio 1966-67;
per 110.000.000 nell'esercizio 1967-68;
per 85.000.000 nell'esercizio 1968-69;
per 45.000.000 nell'esercizio 1969-70;
per 15.000.000 nell'esercizio 1970-71.

Per gli scopi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 da iscrivere per L. 375.000.000 all'anno negli esercizi dal 1955-56 al 1958-59.

Per gli scopi di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 nell'esercizio 1955-56.

Le somme disponibili per minori impegni assunti negli stanziamenti di singoli esercizi previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate per gli scopi stessi negli esercizi successivi a quello 1970-71 e, comunque, non oltre il 1980-81 ».

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 ottobre 1956

ALESSI

BONFIGLIO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 8 ottobre 1956, n. 49.

Criteri di ripartizione fra i Comuni della Regione della imposta fondiaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 66 del 16 ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La ripartizione fra i Comuni della Regione siciliana del 75 % del gettito annuo dell'imposta sui terreni prevista dal decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, riscosso dalla Regione, è effettuata in proporzione della popolazione legale di ciascun Comune risultante dal censimento generale.

I due terzi del 75 % del gettito dell'imposta indicato nel precedente comma sono ripartiti fra tutti i Comuni della Regione.

Il rimanente terzo è così ripartito:

il 50 % ai Comuni indicati nella lettera *a*) del n. 2 dell'art. 259 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, in ragione dell'80 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e del 20 % per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, anche se con popolazione inferiore, siano sede di libero consorzio;

il 50 %, in parti eguali, ai Comuni indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del n. 2 dell'art. 259 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.

Art. 2.

Al riparto di cui al precedente articolo provvede ogni bimestre l'Assessore alle finanze di concerto con quello per gli enti locali, in base al gettito effettivo del tributo.

Art. 3.

L'art. 262 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, è abrogato.

Art. 4.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge avrà efficacia a decorrere dal 15 maggio 1956 sino al 30 giugno 1958.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 ottobre 1956

ALESSI

D'ANGELO — LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 8 ottobre 1956, n. 50.

Aggiunta alla legge regionale 23 dicembre 1954, n. 45, concernente: « Autorizzazione all'Assessore all'industria ed al commercio ad acquistare impianti ed attrezzature su scala industriale che tendano a migliorare i sistemi di fusione dello zolfo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 66 del 16 ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

« L'Assessore ha inoltre facoltà di concedere, anche durante la sperimentazione degli impianti suddetti, ipoteca sugli

impianti medesimi, al fine di garantire il pagamento di eventuali mutui contratti con Istituto di credito dalle imprese minerarie che gestiscono gli impianti, anche se sottoposte ad amministrazione straordinaria, per migliorare l'attrezzatura della miniera o per integrare gli impianti sperimentali stessi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 ottobre 1956

ALESSI

BONFIGLIO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 51.

Istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 16 *ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è autorizzato ad istituire, in centri di maggiore interesse turistico del territorio nazionale, uffici di informazioni turistiche e mostre del turismo siciliano e ad assicurare il funzionamento, ai fini dell'incremento del movimento turistico verso la Sicilia.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di lire quaranta milioni utilizzando fino all'intero limite della disponibilità le somme stanziate nel capitolo 351 e prelevando la differenza dal capitolo 34 del bilancio 1956-57.

Per i successivi esercizi la spesa annua sarà fissata con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 ottobre 1956

ALESSI

RUSSO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 52.

Modalità per la riscossione delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali gravanti sulle proprietà immobiliari della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 16 *ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Alla contabilizzazione delle imposte dovute per i beni indicati nell'art. 123 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, e compresi nel territorio della Regione siciliana, nonchè all'introito del relativo importo, provvedono, rispettivamente, l'Intendenza di finanza di Palermo e l'Ufficio centrale della Cassa regionale siciliana, nelle forme e con le modalità indicate nell'art. 123 sopraindicato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 ottobre 1956

ALESSI

LO GIUDICE

LEGGE 13 ottobre 1956, n. 53.

Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 16 *ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'art. 2, saranno determinate nel modo seguente:

a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel Comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che direttamente o indirettamente, gravano sui salari predetti;

b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel Comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa e in cemento amianto;

c) per i trasporti, le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale ».

Art. 2.

L'art. 20 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

« Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, le variazioni degli elementi costitutivi del costo delle opere, per ciascuna Provincia, saranno determinate bimestralmente dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, per i materiali ed i trasporti, in base agli elenchi delle Commissioni provinciali prezzi esistenti presso gli Uffici del genio civile e, per la mano d'opera, in base ai dati degli Uffici provinciali del lavoro.

Le variazioni di cui sopra saranno pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

L'art. 21 della medesima legge è abrogato.

Art. 3.

E' in facoltà dell'Amministrazione, su richiesta dell'impresa o dell'ente concessionario, che abbiano già presentato domanda di revisione dei prezzi in tempo utile ai sensi delle leggi 28 dicembre 1948, n. 50 e 2 agosto 1954, n. 32, di procedervi secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo coordinato delle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 ottobre 1956

ALESSI

FASINO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 1° ottobre 1956, n. 54.

Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 67 *del* 18 *ottobre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione nella Regione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle forze endogene suscettibili di utilizzazione industriale, sono regolate dalla presente legge.

La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, integrata dalle disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 2.

I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in due categorie: giacimenti da miniera e giacimenti da cava.

Appartengono alla prima i giacimenti di:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali sono impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, salgemma e altri sali alcalini, semplici o complessi e loro associati, magnesite, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argilla per porcellane e terraglia forte, silicati, idrati di alluminio con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granito, corindone, berillo, topazio, opale nobile, tormalina, agate, aragonite, ambra, pietre dure semipreziose, bauxite, leucite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco amianto, marna da cemento, pietra litografica;

e) sostanze radioattive, vapori e gas;

f) acque minerali e termali.

Appartengono alla seconda i giacimenti di:

a) torbe;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre, coti e pomice.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comprese nella categoria cave possono essere incluse nella categoria miniere.

In tal caso il proprietario della cava può ottenere, con diritto di preferenza, la concessione temporanea della coltivazione del giacimento, qualora ne faccia domanda ed abbia, ad insindacabile giudizio dell'Assessore, l'idoneità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, e sempre che coltivi direttamente il giacimento alla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non indicate nell'art. 2 si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando i giacimenti suddetti vengono inclusi nella categoria miniere si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3.

TITOLO II

Le lavorazioni minerarie

CAPO I

Dell'indagine

Art. 5.

Chi intende eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica, o la struttura del sottosuolo, o i fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò, entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può essere autorizzato dall'ingegnere capo del Distretto minerario, al quale l'interessato deve presentare l'istanza corredata dalla documentazione atta a comprovare la propria idoneità professionale.

Chi ottiene tale autorizzazione deve darne comunicazione al proprietario del fondo, e servirsene nel modo che sia a questi meno pregiudizievole. Egli è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori di indagine.

Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza pregiudizio dell'azione innanzi l'autorità giudiziaria. Tale azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione.

CAPO II

Della ricerca diretta

Sezione 1ª

Del permesso di ricerca

Art. 6.

Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente a lavori di ricerca, la zona relativa è determinata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio.

Non si applicano in questo caso i limiti di superficie stabiliti nell'art. 8.

Art. 7.

Le sostanze minerali della prima categoria non possono essere ricercate senza il permesso dell'Assessore per l'industria e commercio. Il permesso è accordato a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che ne abbia fatto domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso, l'idoneità tecnica ed economica a condurre la impresa in relazione al programma dei lavori, da presentarsi unitamente alla domanda, e al prevedibile loro sviluppo.

L'Assessore per l'industria e commercio può delegare, con decreto, all'ingegnere capo del Distretto minerario, l'esercizio del potere di cui al comma precedente, salvo che, per la stessa zona e per le medesime sostanze, vi siano più domande in concorrenza oppure la domanda unica sia stata oggetto di opposizione.

Art. 8.

Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1000 ettari continui di terreno.

Tale limite può essere elevato fino ad un massimo di 10.000 ettari per particolari esigenze tecniche della ricerca, riconosciute dal Consiglio regionale delle miniere.

Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi in zone diverse, purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite massimo di 10.000 ettari.

Tale limite massimo complessivo si applica anche nei confronti di società sottoposte allo stesso controllo ai sensi del secondo comma dell'art. 2359 del Codice civile.

Se il richiedente è una società si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci.

Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8 % a società permissionarie, ai fini dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto delle quote di partecipazione del richiedente nella società.

Art. 9.

I richiedenti il permesso debbono dichiarare espressamente nella domanda di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8.

I permessi ottenuti in violazione delle norme contenute nell'art. 8 sono revocati senza diritto ad alcun indennizzo.

I permissionari, qualora vengono a trovarsi nelle dette condizioni, debbono darne comunicazione allo Assessorato dell'industria e commercio, nel termine di sessanta giorni, indicando a quali permessi intendono rinunziare affinchè l'area complessiva non superi i 10.000 ettari.

L'Assessore per l'industria ed il commercio provvede, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a ridurre l'area concessa nei limiti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo.

Nel caso di omessa comunicazione, l'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvede di ufficio a dichiarare decaduti i permessi eccedenti i limiti previsti dall'art. 8.

Art. 10.

La durata del permesso non può eccedere i tre anni.

Possono, però, essere accordate proroghe, purchè il periodo complessivo del permesso non superi i sei anni.

La proroga deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata solo quando il permissionario abbia regolarmente eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente, salvo che la mancata o incompleta esecuzione di essi sia dovuta a cause di forza maggiore.

Il premissionario può chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca.

Sezione 2ª

Dell'esercizio del permesso

Art. 11.

Il ricercatore è tenuto ad inziare i lavori nel termine stabilito nel decreto o, in difetto, entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 12.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per cui è stato accordato il permesso.

E' vietata, altresì, ogni asportazione o utilizzazione delle sostanze minerali ricavate durante i lavori di ricerca, senza autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 13.

Il ricercatore deve, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il canone annuo di lire cento per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca.

Art. 14.

Il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, al Distretto minerario una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando le eventuali variazioni al programma dei lavori stabilito ed ogni altra notizia che possa interessare l'andamento generale della propria attività.

Entro il mese di novembre di ogni anno il permissionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo.

Art. 15.

Qualora durante i lavori di ricerca siano scoperte acque sotterranee il ricercatore è tenuto all'osservanza di quanto dispone l'art. 103 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175.

Sezione 3ª

Della cessazione del permesso

Art. 16.

Il permesso di ricerca cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per revoca;
d) per decadenza.

Art. 17.

Alla scadenza del termine, qualora il permesso non sia stato prorogato, o della proroga, se questa ha avuto luogo, il permissionario deve lasciare la zona di ricerca libera e sgombra da attrezzi e da impianti esterni ed interni.

Art. 18.

Il ricercatore che intende rinunziare al permesso deve fare dichiarazione, senza opporvi alcuna condizione, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale provvede con decreto.

Art. 19.

Il permesso di ricerca può essere revocato per gravi motivi di pubblico interesse con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto il ricercatore può proporre ricorso solo per motivi di legittimità.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili e una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore e della indennità di cui al precedente comma sono di competenza della autorità giudiziaria; le parti possono però deferirle ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 20.

L'Assessore per l'industria e commercio può pronunciare, con decreto, previa contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, la decadenza del permesso di ricerca, salvi i casi di forza maggiore, quando: *a*) i lavori

di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'art. 11 o non sia stato dato ad essi adeguato sviluppo; *b*) non sia stato corrisposto all'Amministrazione regionale il canone annuo stabilito dall'art. 13; *c*) il ricercatore, nonostante diffida, non abbia adempiuto agli obblighi disposti dall'art. 14; *d*) il ricercatore abbia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 12; *e*) il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, anche in ordine alla regolare corresponsione delle retribuzioni, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria, a quelle sulla previdenza sociale e sull'igiene del lavoro; *f*) non siano osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso.

Inoltre la decadenza deve essere dichiarata senza farsi luogo a contestazione dei motivi, quando il permissionario contravvenga alle disposizioni dell'art. 56 ovvero quando si scioglie la società concessionaria.

In nessun caso il ricercatore, dichiarato decaduto, può pretendere compensi e indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

Contro il decreto dell'Assessore per l'industria e commercio che pronuncia la decadenza è ammesso gravame solo per motivi di legittimità.

Sezione 4ª

Disposizioni comuni alla scadenza, rinuncia, revoca e decadenza

Art. 21.

L'Amministrazione regionale può sempre imporre al cessato ricercatore l'obbligo di togliere a sue spese macchinari e costruzioni provvisorie, salvo che il nuovo ricercatore non preferisca ritenerli corrispondendone il valore al momento dell'acquisto.

Al nuovo ricercatore, che si avvale di opere compiute dal permissionario cessato per rinuncia o revoca, l'Amministrazione regionale può imporre l'obbligo di pagare a questo un compenso che può essere determinato anche nel decreto col quale si accorda il nuovo permesso.

Dell'ammontare del compenso va tenuto conto in detrazione dai corrispettivi previsti nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 22.

Dalla data di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza, il permissionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca. Egli non ha, però, diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 13.

Capo III

Della coltivazione

Sezione 1ª

Della concessione

Art. 23.

I giacimenti delle sostanze minerali della prima categoria, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità, possono essere coltivati da chi ne ha avuto la concessione.

La concessione è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

Alla domanda, con i titoli comprovanti i possessi dei requisiti di idoneità tecnica ed economica, devono essere allegati la planimetria e il programma dei lavori da eseguire. Se il richiedente la concessione è il ricercatore, la domanda deve contenere tutti gli estremi del permesso di ricerca.

Qualora la concessione riguardi acque minerali e termali per uso sanitario deve essere anche sentito l'Ufficio provinciale di sanità.

Art. 24.

Il ricercatore che ne faccia domanda entro il termine di tre mesi dalla scoperta del giacimento, è preferito nella concessione sempre che possieda i requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo precedente.

Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un premio in relazione alla importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, o della Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento.

L'ammontare del premio e del corrispettivo sono concordati tra il ricercatore e il concessionario, o, in difetto, provvisoriamente determinati nel decreto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Distretto minerario prova dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel decreto, di avere depositato la somma stessa presso un istituto di credito.

L'inosservanza di tale obbligo può determinare la decadenza della concessione, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi dell'art. 48.

La controversia per la determinazione dell'ammontare del premio e del corrispettivo è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 25.

Il decreto di concessione, indipendentemente da tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione, e che possono formare oggetto di apposito disciplinare, deve contenere la generalità del richiedente e l'indicazione:

a) del domicilio che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) della durata della concessione;

c) dell'ubicazione del giacimento e della natura delle sostanze;

d) dell'estensione della superficie concessa e dei confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione;

e) dell'ammontare del diritto annuo da pagarsi ai termini dell'art. 33;

f) dell'ammontare del premio e del corrispettivo eventualmente dovuti al ricercatore, concordati o provvisoriamente determinati, ai sensi del secondo comma dell'art. 24;

g) dell'eventuale partecipazione della Regione ai profitti dell'impresa, da determinarsi sentito l'Assessore per le finanze. Tale partecipazione può essere sostituita, quando ciò sia compatibile con le caratteristiche economiche del giacimento e sentito il Consiglio regionale delle miniere, da un canone annuo.

Al decreto sono uniti la planimetria e il verbale di accertamento, verifica e delimitazione dei confini.

Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente alla coltivazione di giacimenti di sostanze minerali, vi provvede il Presidente della Regione, sentito il Consiglio regionale delle miniere, con decreto da emanarsi su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 26.

La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata per una durata eccedente i trenta anni. Può essere prorogata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, quando il concessionario abbia adempiuto gli obblighi derivantigli dal rapporto di concessione, abbia eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente, ed accetti le eventuali nuove condizioni che l'Assessore ritiene di imporre.

La proroga deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

Art. 27.

L'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti di vapori e di gas suscettibili di essere utilizzati per la produzione di energia, può, sentito il Consiglio regionale delle miniere, imporre, anche nel corso della concessione, l'obbligo al concessionario di utilizzarli, in tutto od in parte, a tale scopo.

Per le concessioni di sorgenti di acque minerali, che possono essere accordate in base agli articoli 21 e seguenti, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 2 novembre 1933, n. 1579.

Art. 28.

Qualora il giacimento per la sua modesta entità non possa dar luogo ad una vera coltivazione industriale, ma risulti tuttavia conveniente asportarne il materiale utile, l'Assessore per l'industria e commercio, può, sentito il Consiglio regionale delle miniere, accordare, con preferenza allo scopritore, la concessione per la coltivazione da esercitarsi direttamente e con l'osservanza di particolari condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Per tale concessione non si richiedono i requisiti di idoneità economica richiesti dal secondo comma dell'art. 23 e il concessionario è dispensato dall'obbligo disposto dell'art. 33.

Sezione 2a

Dell'esercizio della concessione

Art. 29.

Il diritto del concessionario e le pertinenze della miniera sono soggetti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili salve le disposizioni speciali di legge relative al credito all'industria mineraria.

Art. 30.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio.

Esse gravano sul diritto del concessionario e si risolvono sulle cose e sulle somme di sua spettanza.

Art. 31.

La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento.

I macchinari e le attrezzature devono sempre trovarsi in condizioni efficienti per rispondere alle esigenze del loro impiego.

L'Assessore per l'industria e commercio può, sentito il Consiglio regionale delle miniere e qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei lavori a tempo determinato o la loro graduale sospensione.

Il concessionario risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manutenzione della miniera durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 32.

Il concessionario non può estendere la coltivazione a sostanze diverse da quelle indicate nel decreto di concessione. Tuttavia può disporre delle sostanze minerali estratte associate a quelle formanti oggetto della coltivazione.

Art. 33.

Il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il diritto annuo di lire mille per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nel perimetro della zona concessa.

Art. 34.

Entro il mese di novembre di ogni anno il concessionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo. Nel programma devono essere previste le necessarie opere di ricerca interna, la preparazione di coltivazione, e le opere sociali (case, acqua, impianti igienico-sanitarie, trasporti, ecc.).

L'ingegnere capo del Distretto minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la più razionale coltivazione della miniera.

Avverso le determinazioni dell'ingegnere capo il concessionario può, nel termine di trenta giorni, ricorrere all'Assessore per l'industria e commercio, il quale decide sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Il concessionario deve altresì trasmettere, nel termine indicato nel primo comma, un elenco delle pertinenze della miniera, nonchè dei macchinari e delle attrezzature.

L'elenco è pubblico e ad esso si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 66.

Art. 35.

I concessionari debbono periodicamente denunciare il quantitativo di minerale estratto e altresì trasmettere i dati statistici, le relazioni e le informazioni che vengono richiesti dall'Amministrazione.

Art. 36.

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali ricavati, per la produzione e la trasmissione dell'energia, il transito dei materiali occorrenti all'esercizio della miniera, e, in genere, tutte le opere necessarie per la coltivazione e la sicurezza sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide l'ingegnere capo del Distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della zona concessa, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Su istanza del concessionario, l'Assessore per l'industria e commercio può ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennità provvisoria da corrispondere e disponendone il deposito.

La controversia sull'ammontare definitivo dell'indennità è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 37.

Le disposizioni sulla riforma agraria non si applicano alle zone concesse per la coltivazione ed alle aree occupate per la relativa industria.

Art. 38.

L'espropriazione del diritto di coltivazione di una miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il giudizio di espropriazione e quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'Assessore per l'industria e commercio, e l'avviso di vendita previsto dall'art. 570 del Codice di procedura civile deve essere pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ». Detto avviso deve dichiarare che l'aggiudicazione ha effetto sempre che all'aggiudicatario sia riconosciuto il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica richiesti dal secondo comma dell'art. 23. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti, a favore ed a carico del concessionario, nel decreto di concessione e nella presente legge.

Sezione 3a

Della cessazione della concessione

Art. 39.

La concessione cessa:

a) per esaurimento del giacimento;
b) per scadenza del termine;
c) per rinuncia;
d) per revoca;
e) per decadenza.

Art. 40.

Accertato l'esaurimento del giacimento, la concessione cessa di produrre i suoi effetti e cessano tutte le limitazioni imposte per necessità dell'esercizio della miniera.

In tal caso il concessionario deve provvedere a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Quando il concessionario non compia, in tutto o in parte, i detti lavori l'ingegnere capo del Distretto minerario ne ordina la esecuzione di ufficio a spese del concessionario.

Art. 41.

Quando la concessione è cessata per esaurimento del giacimento e risulta non conveniente allargare il campo di ricerca, l'Assessore per l'industria e commercio può accordare il permesso di spigolare ad operai singoli o riuniti in cooperative che ne abbiano fatto domanda e abbiano adeguata capacità tecnica.

Il concessionario è dispensato dall'osservanza delle disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 34. Egli è però tenuto ad osservare le norme della legge di polizia mineraria.

L'esercizio del potere di accordare il permesso di spigolamento può essere delegato con decreto all'ingegnere capo del Distretto minerario.

Il permesso di spigolare non può essere accordato per un periodo superiore a tre anni ed è prorogabile. Il premissionario è dispensato dal pagamento del diritto stabilito dall'art. 33.

Art. 42.

Alla scadenza del termine, qualora la concessione non sia stata prorogata, o della proroga, se questa ha avuto luogo, il concessionario deve consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale o al nuovo concessionario con l'intervento dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna, il concessionario è tenuto a custodire la miniera e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni che gli siano impartite per la sicurezza e la conservazione della stessa.

Art. 43.

Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera. Egli può asportarli, con le cautele stabilite all'uopo dall'ingegnere capo del Distretto minerario, se l'Amministrazione regionale o il nuovo concessionario non intende ritenerli corrispondendone il valore.

Nel caso di disaccordo sul valore degli oggetti ritenuti, l'ingegnere capo del Distretto minerario determinerà, in via provvisoria, la somma da versare a garanzia presso un istituto di credito in attesa della liquidazione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 44.

Il concessionario è obbligato a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti la data nella quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 45.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Assessore per l'industria e commercio senza apporvi alcuna condizione.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinunzia il concessionario non può più eseguire lavori di coltivazione nè variare in qualsiasi modo lo stato della miniera.

L'ingegnere capo del Distretto minerario verifica le condizioni della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile di fronte al l'Amministrazione regionale della regolare manutenzione della miniera e l'ingegnere capo del Distretto minerario, in caso di inadempienza dei provvedimenti di cui al comma precedente, ne ordina, a spese del concessionario stesso, l'esecuzione di ufficio, indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 48, lettera *g*).

Qualora il rinunciante varii lo stato della miniera è obbligato a rimetterla, a sue spese ed in conformità alle prescrizioni dettate dall'ingegnere capo del Distretto minerario, nel pristino stato, indipendentemente dall'applicazione della sanzione comminata dall'art. 70.

Art. 46.

Sulla rinunzia provvede con decreto l'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della rinunzia.

Art. 47.

La concessione può essere revocata per gravi motivi di pubblico interesse.

Alla revoca si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, previo parere del Consiglio regionale delle miniere, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per motivi di legittimità.

Al concessionario revocato deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili ed una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore dell'indennità, stabilita dal precedente comma sono di competenza dell'autorità giudiziaria; le parti possono deferirle ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 48.

L'Assessore per l'industria e commercio, previa contestazione dei motivi, può, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvi sempre i casi di forza maggiore, pronunciare la decadenza dal diritto di coltivazione quando il concessionario:

a) non abbia convenientemente iniziato i lavori nel termine stabilito nel decreto di concessione o, in difetto, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

b) non abbia eseguito i lavori nei modi e nei termini previsti dal programma;

c) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 34 e 35;

d) non abbia adempiuto agli obblighi imposti col decreto di concessione;

e) abbia distolto, in tutto o in parte, le somme ottenute con prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 39 impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione;

f) non abbia curato la manutenzione nelle norme della accettazione della rinunzia;

g) abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro anche in ordine alla regolare corresponsione delle retribuzioni, agli accordi interconfederali sulle Commissioni interne, alle norme sulla prevenzione degli infortuni a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale e sulla igiene del lavoro;

h) si sia rifiutato di partecipare alle spese ripartite dal commissario del consorzio ai termini dell'art. 72;

i) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la miniera.

La decadenza infine deve essere pronunciata nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 56 e quando si scioglie la società concessionaria, senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.

Sezione 4ª

Norme comuni alla rinuncia, revoca e decadenza

Art. 49.

I decreti di accettazione della rinunzia, di pronuncia della revoca o della decadenza sono trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Dalla data di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » di detti decreti il concessionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei comma quarto e quinto dell'art. 45.

Al concessionario, però, non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 33.

Art. 50.

Quando sul diritto del cessato concessionario gravino ipoteche, l'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare la nuova concessione, deve porre a carico del concessionario subentrante l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinare le altre garenzie che ravvisasse opportune nell'interesse dei terzi.

Art. 51.

Entro sei mesi dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinunzia, o di quello che pronuncia la revoca o decadenza, i creditori ipotecari possono far valere il loro diritto, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita agli incanti del diritto del concessionario ove non siasi provveduto ai sensi dell'art. 50.

In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati spetta all'Amministrazione regionale.

Se la vendita agli incanti non può aver luogo per mancanza di offerte, il diritto del concessionario resta libero e sgravato da ogni vincolo di garanzia del credito.

Art. 52.

Alla rinuncia e alla revoca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 42, 43 e 44.

Alla decadenza si applicano le disposizioni dell'art. 42.

CAPO IV

Disposizioni comuni alla ricerca ed alla coltivazione

Art. 53.

Nel caso di morte del ricercatore, o del concessionario, il relativo permesso, o la concessione, sono trasferiti con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio all'erede che ne faccia domanda entro quattro mesi dall'apertura della successione e sia in possesso dei voluti requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Qualora succedano più eredi questi, entro sei mesi dalla apertura della successione, devono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile.

Le quote dei coeredi del diritto del permissionario o del concessionario, che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente il permesso o la concessione si intendono rinunciati. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Agli eredi che non ottengano il trasferimento della concessione per mancanza dei requisiti di idoneità tecnica ed economica spetta il rimborso degli impianti ed opere utili ed una congrua indennità.

Art. 54.

Nei limiti della zona del permesso o della concessione, possono essere accordati altri permessi o concessioni, per contemporanei lavori di ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse, allo stesso permissionario o concessionario o ad altri che ne abbiano fatto domanda, sempre con l'obbligo di tenerli tutti in attività, purchè i lavori da svolgere dai nuovi permissionari o concessionari non siano incompatibili con quelli di ricerca o coltivazione in corso.

Nel caso di disaccordo tra gli interessati sulla compatibilità o meno dei lavori provvede l'Assessore per l'industria e commercio, udite le ragioni degli interessati e sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 55.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, sorgano controversie, l'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può adottare adeguati provvedimenti per contemperare le esigenze delle diverse lavorazioni.

In ogni caso deve essere assicurato l'esercizio del diritto del precedente permissionario o concessionario.

Art. 56.

Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio.

La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi degli articoli 20 e 48.

Art. 57.

Per qualunque verifica, sopraluogo, o altra operazione richiesta nell'interesse di privati, questi devono corrispondere all'Amministrazione regionale tutte le spese occorrenti.

All'uopo l'interessato deve anticipatamente versare un deposito dell'ammontare che sarà fissato dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 58.

I proprietari e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione, non possono opporsi alle operazioni per la delimitazione della zona, all'opposizione dei relativi termini ed ai lavori di ricerca, o di coltivazione, ferme restando le disposizioni di legge di polizia mineraria.

Il permissionario, o concessionario deve notificare a mezzo di ufficiale giudiziario al proprietario del fondo il decreto di permesso o di concessione comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori.

Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni. Allo stesso obbligo è tenuta l'Amministrazione regionale ove provveda al diretto esercizio dell'attività di ricerca o coltivazione.

Il titolare del permesso o della concessione è tenuto altresì a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, una cauzione determinata, in caso di dissenso fra le parti, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

Il permissionario o il concessionario, entro quindici giorni dalla richiesta della cauzione concordata o dalla notifica di determinazione della cifra da parte dell'ingegnere capo del Distretto minerario, deve effettuare il deposito presso un istituto di credito. In caso di mancato versamento, il Distretto minerario dispone la sospensione dei lavori.

La definizione delle eventuali controversie è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 59.

I decreti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, o che autorizzano il loro trasferimento sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla tabella allegato *A* al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative e sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Sono altresì pubblicati i decreti che pronunciano la revoca, la decadenza o l'accettazione della rinuncia del permesso o della concessione.

La pubblicazione del decreto di accettazione della rinuncia vale come notifica agli interessati.

I decreti che accordano o prorogano la concessione o ne pronunciano la revoca, la decadenza o l'accettazione della rinuncia o ne autorizzano il trasferimento devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

TITOLO III

Cave e torbiere

Art. 60.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, tranne quando esse contengano giacimenti che presentino, per la qualità, l'ubicazione e l'entità, particolare e rilevante interesse ai fini dello sfruttamento industriale.

Quando i giacimenti presentino le caratteristiche di cui al comma precedente essi sono dichiarati assimilati, agli effetti della presente legge, a quelli compresi nella prima categoria di cui all'art. 2. Il relativo provvedimento è adottato con le forme indicate nel primo comma dell'art. 3. Per la concessione si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Art. 61.

Qualora il proprietario del fondo, o lo avente diritto, non intraprenda i lavori di coltivazione o non dia alla cava o torbiera già aperta il sufficiente sviluppo o sospenda i lavori per un periodo superiore a tre mesi senza giustificati motivi l'Assessore per l'industria e commercio può prefiggere un termine per l'inizio, l'intensificazione o la ripresa dei lavori.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può dare in concessione, con suo decreto, il diritto di coltivazione a chi ne abbia fatto istanza osservando le norme contenute nel capo II del titolo III in quanto applicabili.

Art. 62.

Al proprietario del fondo che non ottenga la concessione nel caso previsto dall'art. 60, ed al proprietario a cui viene tolta la disponibilità della cava nel caso previsto dall'art. 61, è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV

Disposizioni comuni alle miniere, cave e torbiere

Art. 63.

Quando per vicinanza i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno o producano effetti utili ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo a indennizzo o compenso fra gli interessati. Tale disposizione si applica anche nel caso che il danno sia prodotto da causa di ordine naturale, se chi vi era tenuto non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L'indennizzo o compenso vengono, in via provvisoria, determinati su istanza notificata ai controinteressati, che potranno presentare le loro deduzioni entro trenta giorni dalla notifica, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, intesi l'ingegnere capo del Distretto minerario e il Consiglio regionale delle miniere, salvo il diritto delle parti interessate di adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione definitiva.

Art. 64.

Qualora particolari esigenze di carattere tecnico-economico lo richiedano, l'Assessore per l'industria e commercio può, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario e sentito il Consiglio regionale delle miniere, autorizzare il concessionario ad aprire comunicazioni con il sotterraneo della miniera attigua imponendo l'osservanza di tutte le cautele necessarie ad evitare danni a quest'ultima e sempre che sia possibile tenere distinti e separati i circuiti di aria delle miniere interessate.

L'Assessore stabilisce in via provvisoria un compenso equitativo per la servitù, salvo il diritto degli interessati di adire l'autorità giudiziaria in caso di disaccordo sull'ammontare definitivo.

Le spese di manutenzione delle vie di comunicazione, aperte ai sensi del primo comma, sono ripartite in proporzione del beneficio che i concessionari interessati traggono dalle suddette vie durante ogni esercizio.

Art. 65.

Avuto riguardo alla situazione dei luoghi i concessionari sono obbligati a consentire che attraverso il sottosuolo della zona loro concessa siano fatte scaricare acque sotterranee provenienti da sottosuoli di zone ad altri concesse, salvi i diritti del proprietario del fondo sul quale le acque vadano a sboccare.

Essi, inoltre, non possono opporsi alla apertura di vie di aerazione e di accesso a servizio di sottosuoli vicini. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 58.

L'esecuzione delle opere per gli obiettivi su indicati deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario il quale riferisce, sentite le parti, sulle cautele necessarie e sull'eventuale indennizzo da corrispondere in via provvisoria.

E' salvo sempre per la determinazione di tale indennizzo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 66.

Il Distretto minerario tiene un pubblico registro dove sono annotati i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione accordati, le proroghe, i trasferimenti, le ipoteche, le rinunce e le altre variazioni.

In separato registro sono annotate le concessioni delle cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi.

Chiunque ne faccia istanza e abbia corrisposto i diritti di ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti dei registri predetti.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 67.

Nel caso di infrazione del divieto di intraprendere lavori di ricerca senza avere ottenuto il relativo permesso, o di coltivazione senza averne ottenuto la concessione, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 300.000. La stessa pena pecuniaria si applica al permissionario e al concessionario che trasgrediscano alle disposizioni degli articoli 12 e 32.

Nel caso di trasgressione da parte del concessionario all'obbligo di curare la regolare manutenzione della miniera, cava o torbiera, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 200.000, salvo il risarcimento dei danni alla Regione.

Art. 68.

Nel caso di trasgressione degli obblighi stabiliti nel quarto comma dell'art. 34 si applica a carico del concessionario trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 100.000. La stessa pena pecuniaria si applica a carico del concessionario di miniera, o al concessionario di cava o torbiera accordata ai sensi dell'art. 60, nel caso di trasgressione all'obbligo stabilito nell'art. 35.

Art. 69.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite dagli articoli 67 e 68, sono applicabili, nei casi ivi previsti, le sanzioni penali comminate negli articoli 51 e 52 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 70.

Nel caso di infrazione, da parte del concessionario che abbia rinunciato alla concessione, del divieto di cessare la lavorazione o di variare lo stato della miniera dalla data della presentazione della dichiarazione di rinuncia, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 250.000.

TITOLO VI

I consorzi minerari

CAPO I

Dei consorzi per l'esecuzione, manutenzione ed uso in comune di opere utili alla coltivazione di miniere, cave e torbiere

Art. 71.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso in comune di qualunque opera utile ad agevolare la coltivazione e la manutenzione di miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, nonchè delle opere sociali, possono essere costituiti consorzi tra i concessionari o esercenti interessati, ove venga deliberato dalla maggioranza in base alla entità dei rispettivi interessi.

Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, all'Assessore per l'industria e commercio.

Qualora la costituzione del consorzio sia ritenuta necessaria per ragioni di pubblico interesse, si provvede d'ufficio con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 72.

Nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo, sono precisate le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati ed ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio.

Qualora per cause imputabili all'Amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, l'Assessore per l'industria e commercio può nominare un commissario, il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito, avvalendosi nel caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, contro il concessionario, od esercente, che non intenda partecipare alle spese ripartite può applicarsi la sanzione della decadenza.

Art. 73.

Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio sono determinate al principio di ogni anno in ragione della utilità che ciascun consorzio ha conseguito nell'anno precedente.

I consorziati sono obbligati in ragione della quota di cui all'articolo precedente.

Art. 74.

Ai consorzi coattivi e volontari di miniere, cave e torbiere può essere accordata, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, la facoltà di riscuotere il contributo dei consorziati con i privilegi e nelle forme fiscali.

CAPO II

Dei consorzi minerari per garentire la possibilità di una razionale coltivazione

Art. 75.

Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, esercitate da concessionari diversi, comprometta la possibilità di una razionale coltivazione ai fini sia della sicurezza che della convenienza economica, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una direzione unica, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Qualora gli interessati non provvedano alla designazione del direttore unico entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto, la nomina sarà fatta dall'Assessore per l'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 76.

Ove l'Assessore per l'industria e commercio riconosca che due o più miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, non rappresentano, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, può promuovere la costituzione volontaria di un consorzio di gestione per la loro coltivazione in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71.

Se gli interessati non ottemperino all'invito, il consorzio di gestione può essere costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71. In tali casi si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel capo primo del presente titolo.

La determinazione dei criteri per il riparto degli utili e delle perdite è stabilita nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo. Tali criteri debbono tenere conto non solo del quantitativo di minerale estratto annualmente in ciascuna miniera, ma anche dei benefici che ciascuna miniera ha apportato durante l'esercizio finanziario considerato con le proprie opere e con i propri impianti.

Art. 77.

L'Assessore per l'industria e commercio, qualora la costituzione risponda alle esigenze della produzione o del mercato può promuovere, fra esercenti lo stesso ramo di produzione, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi di vendita in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71.

Se gli interessati non ottemperino all'invito il consorzio di vendita può essere costituito a norma del secondo comma e della prima parte del terzo comma dell'art. 76.

Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi che stabiliscano particolari norme per la vendita e la distribuzione di sostanze minerali.

CAPO III

Disposizioni comuni ai consorzi minerari

Art. 78.

Gli atti costitutivi e tutti gli altri atti che si compiono nel diretto interesse dei consorzi minerari sono registrati con la tassa fissa di L. 200.

Sono parimenti soggette alla tassa fissa di L. 200 per ciascuna formalità tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei detti consorzi, salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari.

Per l'aumento del reddito che alle singole imprese dai lavori eseguiti dai consorzi è concessa l'esenzione della imposta di ricchezza mobile per il periodo di dieci anni dalla data del compimento dei detti lavori.

L'esenzione è concessa, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato dell'industria e commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio.

Gli atti e i decreti costitutivi dei consorzi di miniere e di cave e torbiere date in concessione devono essere annotati nel registro previsto dell'art. 66.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Art. 79.

I permessi di ricerca, accordati secondo la legge fino ad ora vigente, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti sotto l'osservanza delle norme della presente legge. La stessa disposizione si applica alle concessioni temporanee di coltivazione.

I permessi di ricerca e le concessioni temporanee di coltivazione che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non risultino in esercizio di attività sono dichiarati decaduti.

Art. 80.

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono confermate per la durata di anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento da emanarsi dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, sempre che risultino in regolare esercizio dalla data anzidetta. La istanza per la conferma della concessione deve essere presentata dagli aventi diritto a pena di decadenza, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non risultino in regolare esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarate decadute. La decadenza è pronunciata, anche nella ipotesi di mancata presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, con provvedimento da emanarsi nei modi indicati nello stesso comma.

Art. 81.

Quando la concessione in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge è comune a titolari diversi, questi, nel termine di un anno dall'entrata in vigore suddetta, debbono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile. Il contitolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla quota di sua spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri. All'atto della sua costituzione possono partecipare alla società anche estranei alla concessione.

Qualora la maggioranza delle quote condominiali appartenga ad una società costituita secondo uno dei tipi previsti nel comma precedente, i contitolari delle rimanenti quote possono essere invitati a farne parte.

Ove l'invito venga accolto, non si fa luogo alla costituzione della nuova società, in caso contrario si applica la disposizione del comma precedente.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi comporta la decadenza della concessione che è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, senza farsi luogo a contestazione dei motivi.

Gli atti di costituzione della società o di consociazione debbono, nel termine di trenta giorni dalla loro stipulazione, essere notificati, mediante trasmissione di copia autentica, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale dispone, con decreto, le variazioni nella intestazione della concessione.

Art. 82.

Le disposizioni contenute nel primo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, valgono, in quanto applicabili, anche per i permessi di ricerca comuni a titolari diversi in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 83.

Gli atti di costituzione di società o di consociazione di cui agli articoli 81 e 82, compresi i conferimenti di beni in natura e di credito contestuali agli atti medesimi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari.

Art. 84.

Le disposizioni contenute negli articoli 79 e 80 si applicano anche agli enti pubblici.

Art. 85.

I contratti di esercizio minerario sono vietati. Per quelli validi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i termini di scadenza previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, n. 216 e dalla legge regionale 28 aprile 1951, n. 41.

La disposizione del comma precedente non si applica agli enti morali i quali possono, previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, cedere l'esercizio della concessione.

Art. 86.

Qualora l'esercente non osservi le disposizioni della presente legge e tutte le altre dell'ordinamento minerario, l'Assessore per l'industria e commercio, può, con decreto, previa contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, revocare l'autorizzazione accordata per la cessione dell'esercizio della miniera.

La stessa disposizione si applica anche ai contratti di esercizio minerario previsti dal primo comma dell'art. 84.

La revoca comporta, a decorrere dalla pronunzia di essa, la nullità del contratto di esercizio, e produce, nei confronti dell'esercente, gli effetti della decadenza.

Art. 87.

Il rappresentante unico previsto dal regio decreto 29 luglio 1927 cessa dalle sue funzioni dalla data di pubblicazione del decreto previsto all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 88.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° ottobre 1956

ALESSI

BONFIGLIO — LO GIUDICE

LEGGE 11 dicembre 1956, n. 55.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 78 *del* 12 *dicembre* 1956)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per i rami di amministrazione cui è preposto o designato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore per il bilancio.

Art. 4.

I capitali di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2 il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dall'Assessore per il bilancio.

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio, è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 34 della rubrica « Bilancio ».

L'Assessore per il bilancio è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al capitolo indicato nel comma precedente.

Art. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1956-57 il fondo dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli pari al 3 % di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1945, n. 42, è elevato al 6 %.

L'ulteriore 3 % è destinato all'Ente musicale catanese per le stesse finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42.

Art. 7.

La quota di cui alla lettera *c*) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, legge modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, e dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è attribuita per L. 45.000.000 per le finalità del capitolo n. 376 (rubrica « Presidenza della Regione ») e per L. 90.000.000 per le finalità del capitolo n. 487 (rubrica « Lavori pubblici »).

Nelle finalità dell'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è compresa anche quella relativa all'arredamento.

Art. 8.

Per le finalità indicate nel capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-1957, la spesa di L. 100.000.000 (rubrica « Amministrazione civile »).

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Amministrazione civile »).

Art. 10.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1956, n. 24, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 382-*bis* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Finanze »).

Art. 11.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 404 e 405 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 150.000.000 (rubrica « Demanio »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 404	L. 100.000.000
Cap. n. 405	» 50.000.000

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 15.250.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 407 (rubrica « Demanio »).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 30.170.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 408 (rubrica « Demanio »).

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 3.750.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della Zona industriale di Catania per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 409 (rubrica « Demanio »).

Art. 15.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 413, 414 e 415 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 95.000.000 (rubrica « Affari economici »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 413	L. 30.000.000
Cap. n. 414	» 25.000.000
Cap. n. 415	» 40.000.000

Art. 16.

Per le finalità di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 250.000.000 che si assegnano al capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

Per le finalità indicate nei capitoli nn. 428, 442 e 443 dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di lire 880.000.000 (rubrica « Agricoltura »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 428	L. 200.000.000
Cap. n. 442	» 380.000.000
Cap. n. 443	» 300.000.000

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 4, quarto comma, della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 10.000.000 che si assegnano al capitolo n. 429-*ter* (rubrica « Agricoltura »).

Art. 19.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesimo — la spesa di L. 250.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 430 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Agricoltura »).

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 — ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo — la spesa di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Agricoltura »).

Art. 21.

Per le finalità di cui al capitolo n. 434-*bis* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 80.000.000 (rubrica « Agricoltura »).

Art. 22.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla Riforma agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 137.000.000 che si iscrivono nei capitoli numeri 434-*ter*, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 441-*bis*, 442-*bis*, 443-*bis* e 445-*bis* (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 434-ter	L.	4.000.000
Cap. n. 435	»	1.000.000
Cap. n. 436	»	20.000.000
Cap. n. 438	»	5.000.000
Cap. n. 439	»	6.000.000
Cap. n. 440	»	6.000.000
Cap. n. 441	»	20.000.000
Cap. n. 441-*bis*	»	5.000.000
Cap. n. 442-*bis*	»	10.000.000
Cap. n. 443-*bis*	»	50.000.000
Cap. n. 445-*bis*	»	10.000.000

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di L. 525.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57 che si iscrive al capitolo n. 457 (rubrica « Foreste e rimboschimenti »).

Art. 24.

Per le finalità del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, l'ulteriore spesa di L. 8.000.000 che si assegnano al capitolo n. 464 (rubrica « Industria e commercio »).

Art. 25.

Per le finalità dei capitoli nn. 479, 482, 483, 485, 493, 500, 501 e 502 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 2.910.000.000 (rubrica « Lavori pubblici ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 479	L.	10.000.000
Cap. n. 482	»	50.000.000
Cap. n. 483	»	150.000.000
Cap. n. 485	»	200.000.000
Cap. n. 493	»	1.050.000.000
Cap. n. 500	»	1.050.000.000
Cap. n. 501	»	100.000.000
Cap. n. 502	»	300.000.000

Art. 26.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita al capitolo numero 488 (rubrica « Lavori pubblici ») ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita al capitolo n. 585 (rubrica « Trasporti e comunicazioni ») ed è destinata per l'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 27.

Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 489 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavori pubblici »).

Art. 28.

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 ai sensi dell'art. 27 della predetta legge regionale n. 63, la spesa di L. 318.500.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 275	L.	190.000.000
Cap. n. 276	»	7.500.000
Cap. n. 278	»	500.000
Cap. n. 279	»	3.000.000
Cap. n 280	»	4.000.000
Cap. n. 281	»	500.000
Cap. n. 282	»	10.000.000
Cap. n. 283	»	20.000.000
Cap. n. 284	»	3.000.000
Cap. n. 513	»	10.000.000
Cap. n. 514	»	70.000.000

Art. 29.

Per le finalità dei capitoli nn. 515 e 530 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 17.000.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 515	L.	5.000.000
Cap. n. 530	»	12.000.000

Art. 30.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è fissato, per l'anno finanziario 1956-57, in L. 9.000.000 che si iscrivono al capitolo n. 518 (rubrica « Pubblica istruzione »).

Art. 31.

E' autorizzata, per la refezione scolastica, la spesa di L. 320.000.000 che si iscrive al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Pubblica istruzione »).

Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7.

Art. 32.

Per le finalità di cui al capitolo n. 527-*bis* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Pubblica istruzione ») è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 170.000.000.

Al predetto capitolo n. 527-*bis* sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956 sul capitolo n. 451-*bis* dell'anno finanziario 1955-56.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto dei residui del capitolo n. 566 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Solidarietà sociale »), si intendono, rispettivamente, assunti e disposti sul conto dei residui del capitolo n. 527-*bis* dello stato di previsione della spesa medesima.

Art. 33.

Per la istituzione nell'anno finanziario 1956-57 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 (cap. n. 521).

L'Assessore preposto alla pubblica istruzione nell'utilizzare la somma autorizzata con il comma precedentte, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 34.

A decorrere dall'anno finanziario 1956-57, per le finalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1953, n. 58, è autorizzata la spesa annua nella misura del contributo annuo dalla legge medesima fissata.

Art. 35.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 532, 533, 533-*bis*, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 546, 547, 547-*bis*, 548, 549, 550, 551 e 551-*bis* dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 339.000.000 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 532	L.	5.000.000
Cap. n. 533	»	20.000.000
Cap. n. 533-*bis*	»	20.000.000
Cap. n. 534	»	12.000.000
Cap. n. 535	»	14.000.000
Cap. n. 536	»	5.000.000
Cap. n. 537	»	3.000.000
Cap. n. 538	»	3.000.000
Cap. n. 539	»	20.000.000
Cap. n. 541	»	10.000.000
Cap. n. 542	»	7.000.000
Cap. n. 543	»	10.000.000
Cap. n. 546	»	20.000.000
Cap. n. 547	»	5.000.000
Cap. n. 547-*bis*	»	10.000.000
Cap. n. 548	»	10.000.000
Cap. n. 549	»	5.000.000
Cap. n. 550	»	20.000.000
Cap. n. 551	»	120.000.000
Cap. n. 551-*bis*	»	20.000.000

La trattazione delle materie attinenti ai capitoli 532, 533, 533-*bis*, 534, 535, 536 già avocata al Presidente della Regione col decreto Presidenziale 29 luglio 1955, n. 265-*A* è restituita all'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui del capitolo n. 568 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Solidarietà sociale ») s'intendono, rispettivamente assunti e disposti sul conto della competenza o sul conto dei residui del capitolo n. 533-*bis* dello stato di previsione della spesa medesimo (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »).

Al predetto capitolo n. 533-*bis* sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956 sul capitolo n. 610 dell'anno finanziario 1955-56.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui, a carico del capitolo n. 377 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Presidenza della Regione ») si intendono rispettivamente assunti e disposti a carico del cap. 547-*bis* dello stato di previsione della spesa medesimo (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), al quale sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956, sul cap. 626 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56.

Art. 36.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui all'art. 8 lettera *a*), del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1956-57, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al cap. n. 540 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare:

a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali d'interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 440.000.000 per gli altri cantieri scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 37.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per la attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si iscrive al cap. n. 544 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »).

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del Fondo stesso per le finalità indicate nel comma precedente.

Art. 38.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 553, 554, 558, 560, 561, 562, 564, 565 e 567 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 821.000.000 (rubrica « Solidarietà sociale ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 553	L.	50.000.000
Cap. n. 554	»	90.000.000
Cap. n. 558	»	100.000.000
Cap. n. 560	»	30.000.000
Cap. n. 561	»	15.000.000
Cap. n. 562	»	30.000.000
Cap. n. 564	»	446.000.000
Cap. n. 565	»	30.000.000
Cap. n. 567	»	30.000.000

Art. 39.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo predetto, la spesa di L. 380.000.000 destinata, quanto a L. 300.000.000, quanto a L. 25.000.000 e quanto a L. 55.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 570, 571 e 572 rispettivamente della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 40.

La quota della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 dalla legge regionale 27 marzo 1956, n. 19, è destinata quanto a L. 67.500.000 e quanto a L. 182.500.000, rispettivamente per le finalità di cui ai capitoli n. 493-*bis* (rubrica « Lavori pubblici ») e n. 572-*bis* (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 41.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580 e 583 è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 415.500.000 (rubrica « Igiene e sanità ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 573	L.	20.000.000
Cap. n. 574	»	10.000.000
Cap. n. 576	»	20.000.000
Cap. n. 577	»	5.000.000
Cap. n. 578	»	10.000.000
Cap. n. 579	»	20.000.000
Cap. n. 580	»	500.000
Cap. n. 583	»	330.000.000

Art. 42.

Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima, la spesa di L. 300.000.000 che si inscrive al capitolo n. 575 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 43.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge predetta, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 130.000.000 che si attribuisce quanto a L. 30.000.000 e quanto a L. 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge medesima (capitoli numeri 581 e 582 rispettivamente, della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 44.

La trattazione delle materie attinenti ai capitoli nn. 573 e 583 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, già avocata al Presidente della Regione con decreto Presidenziale 29 luglio 1955, n. 265-A, è restituita all'Assessore all'igiene ed alla sanità.

Art. 45.

Per le finalità previste dai capitoli nn. 589 e 590 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 10.000.000 (rubrica « Pesca e attività marinare »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 589	L.	5.000.000
Cap. n. 590	»	5.000.000

Art. 46.

Per le finalità dei capitoli nn. 596, 597, 598, 599, 599 *bis*, 601, 603, 604, 605, 606, 609, 610 e 612 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 421.000.000 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 596	L.	20.000.000
Cap. n. 597	»	15.000.000
Cap. n. 598	»	7.000.000
Cap. n. 599	»	45.000.000
Cap. n. 599-*bis*	»	10.000.000
Cap. n. 601	»	12.000.000
Cap. n. 603	»	15.000.000
Cap. n. 604	»	100.000.000
Cap. n. 605	»	20.000.000
Cap. n. 606	»	45.000.000
Cap. n. 609	»	120.000.000
Cap. n. 610	»	10.000.000
Cap. n. 612	»	2.000.000

Art. 47.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi e delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 48.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demanali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 49.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 50.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 12 e 18, art. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1956-57 è autorizzata, in relazione all'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, la spesa di L. 710.000.000 che si inscrive per L. 702.900.000 al capitolo n. 12, per L. 7.100.000 al capitolo n. 18, art. 3.

Art. 51.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 52.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 53.

L'Assessore per il bilancio, è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e di quella di Acireale, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 54.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al presente art. 1 si fa fronte con i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.

Art. 55.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	49.375.600.000
Spesa	»	55.223.912.191
Differenza —	L.	5.848.312.191

Movimento di capitali

Entrata	L.	43.230.000
Spesa	»	918.230.000
Differenza —	L.	785.000.000

Partite di giro

Entrata	L.	11.592.250.000
Spesa	»	11.592.250.000
Differenza —	L.	—

Riassunto generale

Entrata	L.	61.011.080.000
Spesa	»	67.734.392.191
Differenza —	L.	6.723.312.191

Art. 56.

Alla liquidazione delle spese iscritte nei capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 21 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, provvede l'Assessore per il bilancio secondo le norme contenute nel decreto assessoriale 11 luglio 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » n. 50 del 3 ottobre 1953.

Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 14 e 15 previa delibera della Giunta regionale, adottata su richiesta dall'Assessore al quale è affidata la trattazione della materia cui la spesa si riferisce, provvede l'Assessore per il bilancio secondo le norme indicate nel comma precedente.

Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 413 e 414 previa delibera della Giunta regionale, adottata su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la trattazione della materia cui la spesa si riferisce, provvede l'Assessore agli affari economici previo invio, ove occorra, da parte dei singoli Assessori, delle relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore per gli affari economici, con la formula indicata nell'art. 7 del decreto Assessoriale 11 luglio 1953.

Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 369, 370 e 371 previa delibera della Giunta regionale, adottata su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la trattazione della materia cui la spesa si riferisce, provvede la Presidenza della Regione previo rinvio, ove occorra, da parte dei singoli Assessori delle relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953.

Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 8, 10, 11, 12 e 21, entro i limiti delle somme assegnate ai singoli articoli, i competenti Assessori devono trasmettere all'Assessore al bilancio le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore per il bilancio, sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953.

Art. 57.

E' autorizzato, in relazione alle norme in vigore concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1 % sull'ammontare degli stanziamenti riguardanti lavori, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, l'accentramento delle somme destinate allo scopo predetto ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, da istituire con decreto dell'Assessore per il bilancio. Al capitolo stesso affluiranno i residui che per lo stesso scopo saranno accertati al 30 giugno 1956.

Art. 58.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed avrà effetto dal 1° luglio 1956.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 dicembre 1956

G. LA LOGGIA

LO GIUDICE

(3271)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(41010011) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.